



OPPOSIZIONE N. B 1 628 083

Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 63019 Sant'Elpidio a Mare (Fermo) Italia (opponente), rappresentata da **Jacobacci & Partners S.p.A.**, Corso Emilia 8, 10152 Torino, Italia

c o n t r o

Aldo Ercolani, Via Maroncelli 145, 63019 Sant'Elpidio a Mare, Italia (richiedente/titolare), rappresentato da **Claudio Baldi**, Viale Cavallotti 13, 60035 Jesi (Ancona), Italia

Il 28/01/2011, la Divisione d'Opposizione ha emanato la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 1 628 083 è respinta nella sua totalità.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti compresi in tutte le classi della domanda di marchio comunitario n. 8 429 061, che si basa sulla registrazione di marchio comunitario n. 5 184 536, notoria in relazione a *scarpe* sul territorio italiano. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e 8, paragrafo 5, RMC.

RESTITUTIO IN INTEGRUM

L'opponente era stato invitato a presentare ulteriori documenti a supporto dell'opposizione entro il 13/07/2010, tuttavia questo termine non è stato rispettato in quanto i documenti sono pervenuti soltanto il 14/07/2010. L'Ufficio ha dunque avvisato l'opponente che tali documenti non sarebbero stati presi in considerazione perché ricevuti dopo la scadenza dei termini.

L'opponente richiede in questa sede all'Ufficio di reintegrato nei suoi diritti poiché detta inosservanza dei termini non è imputabile al proprio operato, avendo egli adoperato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze.

Sul pagamento della tassa per la richiesta di *restitutio in integrum*

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, RMC il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, RMC la richiesta è considerata presentata soltanto se la tassa di *restitutio in integrum* è stata pagata. In data 22/07/2010 il rappresentante ha autorizzato l'Ufficio ad addebitare sul proprio conto corrente la tassa di *restitutio*. Di conseguenza, la richiesta di *restitutio* si considera regolarmente presentata in tale data.

Sulla ricevibilità della richiesta di *restitutio in integrum*

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, RMC la richiesta di *restitutio in integrum* deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato.

Nel presente caso la cessazione dell'impedimento è avvenuta in data 19/07/2010, ovvero nel momento in cui l'opponente è stato informato dall'Ufficio che i documenti da esso presentati in data 14/07/2010 non sarebbero stati presi in considerazione poiché ricevuti dopo la scadenza del termine del 13/07/2010.

L'opponente ha fatto richiesta di restituito in *integrum* in data 22/07/2010, ovvero tre giorni dopo la cessazione dell'impedimento e quindi entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento ed entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato.

Infine, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2 RMC, l'atto omesso, e cioè la presentazione dei documenti da parte dell'opponente, è stato espletato entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento, ovvero in data 14/07/2010.

Sul merito della richiesta di *restitutio in integrum*

Ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1 RMC, le condizioni per la concessione della restituito in *integrum* sono le seguenti:

- i. l'opponente non è stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio,
- ii. la mancata osservanza del termine ha avuto come conseguenza diretta, in forza delle disposizioni del regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso, e
- iii. il termine non è stato osservato, pur avendo l'opponente impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stata in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio

a) Mancata osservanza di un termine e perdita di un diritto

La prima condizione per la concessione della restituito in *integrum* è che il richiedente non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio

Nel presente caso in data 08/03/2010, l'opponente era stato invitato a presentare ulteriori documenti a supporto dell'opposizione entro il 13/07/2010. L'opponente non ha rispettato questo termine in quanto i documenti sono pervenuti dopo la scadenza di tale termine, ovvero il 14/07/2010.

La seconda condizione per la concessione della restituito in integrum è che la mancata osservanza del termine abbia avuto come conseguenza diretta la perdita di un diritto.

Nel presente caso l'opponente ha perso un diritto relativo al procedimento, cioè il diritto a che ulteriori documenti a supporto dell'opposizione fossero presi in considerazione dall'Ufficio. La perdita di tale diritto è una diretta conseguenza del fatto che tali documenti siano state ricevuti dall'Ufficio il 14/07/2010, e quindi successivamente allo scadere del termine assegnato dall'Ufficio ai sensi della Regola 20(2) REMC.

b) Diligenza dovuta nelle circostanze

L'opponente afferma di avere adottato tutti i provvedimenti necessari e di avere impiegato la dovuta diligenza affinché i documenti fossero recapitati all'Ufficio entro il termine stabilito.

Secondo i documenti e le ricevute allegati alla richiesta di *restitutio*, ed in particolare, da quanto affermato nella dichiarazione del vettore incaricato, il plico contenente i documenti dell'opponente è stato consegnato al DHL il 12/07/2010 con l'impegno di recapitarlo presso l'Ufficio il 13/07/2010 entro le ore 12. A causa di un disguido operativo, il plico è però giunto a destinazione soltanto il 14/07/2010. La lettera del vettore DHL conferma i fatti esposti dall'opponente e chiarisce che il ritardo nella consegna è imputabile esclusivamente al proprio operato.

Appare comprensibile che il richiedente abbia confidato sulla professionalità di uno dei più noti servizi di corriere espresso come il DHL affinché la propria documentazione fosse ricevuta in maniera completa dall'Ufficio ed entro il termine stabilito dopo averla consegnata a detto corriere con l'anticipo necessario ad effettuare la consegna internazionale, ovvero 24 ore. Pertanto l'Ufficio ritiene che l'opponente abbia impiegato la necessaria diligenza dovuta nelle circostanze per evitare la perdita del diritto, dato che tali circostanze erano al di fuori del controllo dell'opponente.

c) Conclusioni

Tenuto conto delle prove e dei fatti sopra esposti, l'Ufficio accoglie la richiesta di restituito in integrum ed ammette i documenti ricevuti il 14/07/2010.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8(1)(b) RMC

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza

dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, *inter alia*, la natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 18 Borse, borsette, borse da viaggio, portacarte, porta biglietti da visita in pelle, portafogli, copertine in pelle per porta documenti, porta chiavi in pelle, copertine in pelle per agende, copertine in pelle per rubriche, borselli, bauli, valige, articoli in pelle non compresi in altre classi, borse sportive comprese in questa classe, borse per articoli per l'atletica, beauty case (vuoti); porta abiti (per viaggiare).

Classe 25 Articoli di abbigliamento in pelle, cinture, cappotti in pelle, accessori di abbigliamento in pelle compresi in questa classe; scarpe, scarpe per l'atletica, stivali, ciabatte, copriscarpe; vestiti, giacche, pantaloni, jeans, gonne, vestiti da donna, cappotti, soprabiti, mantelli, impermeabili, parka, giacche imbottite, maglioni, camicie, magliette, camicie da donna, felpe, intimo, baby-doll, camicie da notte, accappatoi, costumi da bagno, scialli, guanti, cappelli e berretti, visiere (copricapo), sciarpe, cravatte.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18 Cuoio e sue imitazioni; bauli e valigie; ombrelli; ombrelloni; bastoni da passeggio; zaini; sacche per sport e viaggio; custodie per abiti da viaggio; borse da spiaggia; portadocumenti; portamonete; portafogli; portachiavi; borse e borsette da donna; borse per la spesa; sacche; guinzagli in pelle; cartelle per la scuola; valigette; borse da viaggio; borse per lo sport; borsoni; borse con manici; borse a tracolla; marsupi; astucci per cosmetici.

Classe 25 Articoli di abbigliamento; maglioni; cardigan; gilet; tailleur; pantaloni; pantaloncini; maglie; impermeabili; abiti in pelle; calze; reggicalze; soprabiti; giacche a vento; pantaloni da sci; pellicce; cappotti; giubbotti; gonne; abiti; giacche; magliette intime; t-shirt; magliette sportive; bluse; colletti; camicie; foulards; costumi da bagno; tute da ginnastica; biancheria intima; reggiseno; bustini; corsetti; sottovesti; mutande e slip; canottiere; camicie da notte; vestaglie; pigiami; guanti; scialli; sciarpe; cravatte; cravatte a farfalla; cinte; bretelle; cappelli e berretti; scarpe; stivali; stivali con lacci; scarpe in pelle; scarpe in gomma; scarpe per la pioggia; scarpe sportive; sandali; ciabatte e pantofole; suole; tacchi; fondi per calzature formati per stampaggio.

Alcuni dei prodotti contestati sono identici ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non effettuerà una comparazione completa dei prodotti sopra elencati. L'esame dell'opposizione procederà in base all'ipotesi che tutti i prodotti contestati sono identici a quelli coperti dal marchio anteriore (dai marchi anteriori).

b) I segni



HOGAN

Marchio anteriore



Marchio contro cui viene proposta opposizione

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

Il marchio anteriore è costituito dalla scritta "HOGAN" in caratteri stampatelli neri ed in grassetto e dal disegno di due ali di colore grigio poste sulla lettera "G". La domanda contestata consiste in un'etichetta rettangolare di colore nero che appare avvitata alle quattro estremità. All'interno dell'etichetta compaiono le lettere "B" ed "L" in caratteri maiuscoli ed in grassetto in colore grigio con contorno bianco, collegate da un trattino. Al di sotto dell'etichetta compaiono le parole "Brooke" e "Logan" in caratteri corsivi.

A livello visivo, i marchi presentano la stessa sequenza di lettere "-OGAN" che costituiscono il finale dell'elemento verbale del marchio anteriore e del secondo elemento verbale della domanda contestata. Tuttavia, tale sequenza di lettere appare visivamente alquanto distinta all'interno dei due marchi figurativi, dato che nel marchio anteriore essa compare in caratteri maiuscoli ed in grassetto mentre nella domanda contestata la sequenza "-OGAN" è scritta in caratteri corsivi minuscoli. I marchi differiscono inoltre per quanto riguarda tutti gli altri elementi in essi contenuti.

Considerata l'assenza di coincidenze visive fra i segni, si conclude che i marchi non sono simili a livello visivo.

A livello fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia nelle diverse parti del territorio di riferimento la pronuncia dei marchi coincide nell'ultima sillaba "GAN" e nel suono della quart'ultima lettera "O" presenti identicamente in entrambi i segni, e in quei limiti i marchi sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia differisce in quanto al resto degli elementi presenti nei marchi, in particolare per le lettere "B" ed "L" e la parola "Brooke" del marchio impugnato che non hanno un rispettivo equivalente nel marchio anteriore.

A livello concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico nel territorio di riferimento. Pertanto, non hanno alcun concetto in comune.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze fonetiche, si ritiene che i segni oggetto della comparazione presentino delle similitudini.

c) Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

L'elemento "HOGAN" nel marchio anteriore è l'elemento maggiormente distintivo e dominante dal momento che, essendo l'unico elemento verbale e data la sua dimensione e posizione centrale all'interno del marchio, attira per primo l'attenzione del consumatore.

Quanto alla domanda contestata, la Divisione di Opposizione ritiene che il logo "BL", sia l'elemento dominante del segno, ancorché non più distintivo, dato che appare in posizione predominante rispetto alla scritta "Brooke Logan".

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell'opponente, il marchio anteriore è stato usato intensivamente e gode di un maggiore ambito di tutela. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, non è necessario che le prove presentate dall'opponente a sostegno di questa rivendicazione siano valutate nel caso presente (v. sotto "*Valutazione globale*").

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo *intrinseco*. Nel caso presente, il marchio anteriore, nel suo complesso, non ha un significato in relazione ai prodotti in questione per il pubblico nel territorio di riferimento. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

Nel caso in esame, i prodotti sono rivolti al grande pubblico.

f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Sebbene i segni coincidano sul piano fonetico nella sequenza di lettere "-OGAN", non sussiste un rischio di confusione perché questo elemento è secondario nel marchio impugnato e perché vi sono elementi distintivi aggiuntivi chiaramente percepibili.

In particolare i marchi risultano dissimili dal punto di vista visivo. Generalmente, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono o scegliere essi stessi i capi che desiderano acquistare, o farsi assistere dai commessi. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell'atto di acquisto. L'aspetto

visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione (v. sentenza del 06/10/2004, cause riunite T-117/03, T-119/03 e T-171/03, 'NL SPORT', punto 50). Di conseguenza, le notevoli differenze visive fra i segni causate dai vari elementi verbali e figurativi aggiuntivi nei segni sono particolarmente rilevanti per la valutazione del rischio di confusione fra i marchi.

Considerato quanto precede, la Divisione d'Opposizione ritiene che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Il risultato sarebbe lo stesso anche se i prodotti fossero identici. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

Parimenti, anche supponendo che il marchio anteriore avesse un elevato carattere distintivo in virtù del suo uso intensivo/della sua notorietà, il risultato sarebbe lo stesso. Non è necessario, pertanto, esaminare i documenti relativi all'uso intensivo/alla notorietà.

NOTORIETÀ – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, RMC

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMC, la registrazione del marchio impugnato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio impugnato possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Da quanto detto, si desume che gli impedimenti relativi alla registrazione previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMC sono applicabili soltanto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) I segni in conflitto devono essere identici o simili.
- b) Il marchio dell'opponente deve godere di notorietà. La notorietà, inoltre, deve essere precedente al marchio contro cui viene proposta opposizione; deve riguardare il territorio interessato ed essere in relazione ai prodotti e/o ai servizi per i quali è stata formata opposizione.
- c) Violazione della notorietà: l'uso del marchio impugnato potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I requisiti summenzionati sono cumulativi, e quindi l'assenza di uno qualsiasi di essi dà luogo al rigetto dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Nondimeno, è necessario osservare che potrebbe non essere sufficiente rispettare tutte le suddette condizioni. In effetti, l'opposizione può comunque essere respinta se il richiedente/titolare dimostra un giusto motivo per l'uso del marchio impugnato.

Nel caso specifico, il richiedente/titolare non ha affermato di avere un giusto motivo per usare il marchio contro cui viene proposta opposizione. Pertanto, in assenza di indicazioni contrarie, si deve presumere che non esista alcun giusto motivo.

Violazione della notorietà

L'uso del marchio impugnato rientra fra i casi previsti dall'articolo 8, paragrafo 5, RMC, quando si verificano una o più delle seguenti situazioni:

- trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore
- reca pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, e
- reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore

Benché nel procedimento di opposizione il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali, una mera possibilità non è sufficiente per applicare l'articolo 8, paragrafo 5, RMC. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve tuttavia "addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio" (cfr. sentenza del 25/05/2005, T-67/04, 'SPA-FINDERS', punto 40).

Ne consegue che l'opponente deve dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sono probabili, ossia prevedibili nel normale corso degli eventi. A tale scopo, l'opponente deve presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emerga in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che sia possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Nel caso specifico, oltre ad affermare la notorietà e a sostenere che i segni sono simili, l'opponente non ha fornito alcun fatto, osservazione o prova a sostegno della conclusione che l'uso del marchio contro cui viene proposta opposizione trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

La Divisione d'Opposizione osserva che l'articolo 8, paragrafo 5, RMC non intende impedire la registrazione di tutti i marchi identici o simili a un marchio che goda di notorietà. Secondo la giurisprudenza consolidata, "qualora [si] consideri... soddisfatto il requisito della notorietà... [si] dovrà procedere all'esame del secondo requisito... cioè l'esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d'impresa precedente" – cfr. sentenza del 14/09/1999, C-375/97, 'General Motors Corporation', punto 30.

Come si è già detto, l'opponente avrebbe dovuto presentare prove o almeno svolgere una coerente argomentazione da cui emergesse in che cosa consisterebbero il pregiudizio o l'indebito vantaggio e come potrebbero verificarsi, in maniera che fosse possibile concluderne prima facie che tale evento è effettivamente probabile nel normale corso degli eventi.

Ciò trova conferma nella regola 19, paragrafo 2, lettera c), REMC, ai sensi della quale, se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 5, RMC, l'opponente deve fornire prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà, nonché prove o osservazioni da cui risulti che l'utilizzazione senza giusta causa del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore.

In questo caso, l'opponente si limita ad affermare che l'uso del marchio impugnato costituirebbe indebito vantaggio e/o andrebbe a detrimento del carattere distintivo o della reputazione del marchio anteriore. Le circostanze descritte come "detrimento della reputazione", "detrimento del carattere distintivo", e "indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore", sono in realtà molto diverse l'una dall'altra. L'opposizione presentata vi fa riferimento senza distinzione alcuna, trattando il tutto come un effetto inevitabile della somiglianza dei segni e della presunta notorietà del marchio anteriore. Non sembrano però esistere ragioni valide per supporre che l'uso del marchio impugnato causi il verificarsi di tali eventi. Effettivamente non è possibile escludere del tutto la possibilità di un detrimento o di un indebito vantaggio; ma come abbiamo visto ciò non basta.

Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, RMC, nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Dal momento che l'opponente non è stato in grado di fornire ragioni valide da cui si possa concludere che l'uso del segno impugnato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi, l'opposizione è considerata infondata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMC.

SPESE E DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e 7, lettera d), punto ii) REMC, le spese da rimborsare al richiedente/titolare sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base del tasso massimo stabilito nell'articolo.



La Divisione d'Opposizione

Luca RAMPINI

Anna GOBETTO

Alessandro SEMPIO

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso si considera presentato soltanto se la taxa di ricorso di EUR 800 è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere riveduto solo mediante decisione della Divisione d'Opposizione, su richiesta. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMC, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica della determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa di riesame della determinazione delle spese di EUR 100 (articolo 2, punto 30, RTMC).